



COMUNE DI SARTEANO

PROVINCIA DI SIENA

Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 19.12.2001
Modificato con deliberazione del C. C.

Indice

- Art. 1 – Istituzione del canone**
- Art. 2 – Finalità**
- Art. 3 – Oggetto del canone**
- Art. 4 – Definizione delle occupazioni**
- Art. 5 – Soggetti obbligati al pagamento del canone**
- Art. 6 – Occupazioni abusive.**
- Art. 7 – Domanda di rilascio della concessione**
- Art. 8 – Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione**
- Art. 9 – Obblighi del concessionario**
- Art. 10 – Rinnovi e cessazioni**
- Art. 11 – Modifica o sospensione della concessione**
- Art. 12 – Revoca e decadenza della concessione**
- Art. 13 – Estinzione della concessione**
- Art. 14 – Occupazioni d’urgenza**
- Art. 15 – Criteri per la determinazione della tariffa**
- Art. 16 – Classificazione delle strade**
- Art. 17 – Durata delle occupazioni**
- Art. 18 – Modalità di applicazione del canone**
- Art. 19 – Passi carrabili**
- Art. 20 – Autovetture adibite a trasporto pubblico**
- Art. 21 – Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti a rete**
- Art. 22 – Distributori di carburanti**
- Art. 23 – Occupazioni con cantieri stradali**
- Art. 24 – Esclusioni**
- Art. 25 – Esenzioni**
- Art. 26 – Riduzioni del computo delle superfici**
- Art. 27 – Riduzioni tariffarie**
- Art. 28 – Aumenti tariffari in occasione di fiere e festeggiamenti**
- Art. 29 – Versamento del Canone**
- Art. 30 – Riscossione coattiva**
- Art. 31 – Rimborsi**
- Art. 32 – Sanzioni**
- Art. 33 – Affidamento in concessione del servizio**
- Art. 34 – Funzionario responsabile**
- Art. 35 – Contenzioso**
- Art. 36 – Abrogazioni**
- Art. 37 – Concessioni in corso**
- Art. 38 – Rinvio**
- Art. 39 – Entrata in vigore**

Titolo I

Ambito e applicazione del regolamento

Art. 1 – Istituzione del canone

1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito nel Comune di Sarteano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il Canone è applicato in base al presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente regolamento, informato ai criteri posti dall'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 3 – Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo (abusive), nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese anche le aree, attrezzate e non, destinate a mercati.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.
3. Sono, altresì, assoggettate al canone le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico si intende validamente costituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. Non sono soggette a canone le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

Art. 4 – Definizione delle occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate:
 - a) Permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito del D. Lgs. n. 114/98, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) Temporanee le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal D. Lgs. n. 114/1998, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorché la concessione sia annuale o pluriennale;
 - c) Temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

Titolo II

Soggetti obbligati al pagamento del canone

Art. 5 – Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione.

Art. 6 – Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Alle occupazioni abusive, risultanti da verbale di accertamento redatto da organi della Polizia Municipale, è applicata un'indennità pari al canone, determinato applicando le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, maggiorato del 20%, oltre all'applicazione delle sanzioni. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione

Titolo III

Procedimento per il rilascio dell'atto di concessione

Art. 7 – Domanda di rilascio della concessione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via temporanea o permanente deve farne domanda scritta al comune entro 30 giorni prima della data dalla quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere a pena di nullità:
 - a) se trattasi di persona fisica o di ditta individuale: l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA;
 - b) se trattasi di società: l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
 - d) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
 - e) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente o del suo rappresentante legale.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo.

Art. 8 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria, che provvede ad un esame preliminare delle stesse ed a un controllo della documentazione allegata;

2. In caso di incompletezza della domanda ovvero di carenza della documentazione, l'ufficio provvede ad inoltrare all'interessato richiesta di integrazione, entro 10 giorni dalla data di arrivo della domanda.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda devono essere effettuate dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. L'ufficio, di Polizia Municipale, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrare copia della stessa all'ufficio Tecnico Comunale, per l'acquisizione dello specifico parere tecnico. Detto parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio competente dell'istruttoria nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
6. Il termine per l'adozione del provvedimento di concessione è di 30 giorni dalla data di arrivo della domanda, fatto salvo il periodo di sospensione cui al precedente comma 4.
7. Le concessioni sono rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) L'ufficio tecnico comunale e la Polizia Municipale hanno espresso parere favorevole;
 - b) L'interessato ha sottoscritto per accettazione le condizioni previste dal provvedimento di concessione e ha provveduto al versamento del canone.
8. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) Elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7, comma 2;
 - b) Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo cui è subordinata la concessione;
 - c) La durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) L'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) L'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.
9. Le concessioni sono rilasciate *ad personam* ed è vietato il loro trasferimento a terzi.
10. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
 - a) Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) Per la durata massima di anni 10;
 - c) Con la facoltà del Comune di inserire nuove condizioni.

Art. 9 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) Esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - b) Di mantenere in condizione di ordine, pulizia ed igiene l'area che viene occupata;
 - c) Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) Versare il canone alle scadenze previste.
 - e) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.
2. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
 - a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
 - b) non arrecare disturbo o molestie al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dal comune;
 - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Art. 10 – Rinnovi e cessazioni

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
5. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata per scritto.
6. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone.

Art. 11 – Modifica o sospensione della concessione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro – ad insindacabile giudizio del Comune – il provvedimento di concessione rilasciato può essere modificato o sospeso in qualsiasi momento.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il provvedimento di modificazione e di sospensione è emanato dal funzionario che ha rilasciato la concessione.
4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni pubbliche indette o patrociniate dall'Amministrazione comunale;
 - b) per altri motivi di ordine pubblico, incolumità pubblica e di pubblici comizi.
5. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposito atto, in cui sono indicati i termini del provvedimento, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
6. La modifica e la sospensione del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
7. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

Art. 12 – Revoca e decadenza della concessione

1. Ad insindacabile giudizio del Comune, le concessioni, in qualunque momento, possono essere revocate, senza indennizzo, nei casi previsti all'art. 11, comma 1, nonché per motivi di ordine pubblico e incolumità pubblica.
2. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta il diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, senza interessi, su istanza del concessionario.
3. La decadenza, che comporta il venire meno di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
 - a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
 - b) il mancato pagamento del canone di concessione;
 - c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei dieci giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) la violazione del divieto di subconcessione e delle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;

- f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
 - g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
4. La decadenza per inadempienze del concessionario non dà diritto alla restituzione del canone pagato, ad eccezione della mancata occupazione prevista alla lettera d) del comma 2. In tale caso, il canone pagato in anticipo, su istanza del concessionario, è rimborsato senza interessi.

Art. 13 – Estinzione della concessione

1. Sono causa di estinzione della concessione:
- a) La scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata o prorogata;
 - b) L'espressa rinuncia scritta del concessionario;
 - c) La morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - d) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 14 – Occupazioni d'urgenza

1. In caso di urgenza o di obiettiva necessità le occupazioni temporanee possono essere poste in essere senza preventivo rilascio della concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione all'Ufficio Polizia Municipale ed a presentare, nei due giorni seguenti, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. L'ufficio interessato provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
5. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni di urgenza che hanno determinato l'occupazione danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Titolo IV Determinazione del canone di concessione

Art. 15 – Criteri per la determinazione della tariffa

1. I criteri di determinazione della tariffa per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) Alla classificazione delle strade; (allegato B)
 - b) All'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) Alla durata dell'occupazione;
 - d) Al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) Al valore economico dell'area in relazione al beneficio traibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.
2. Le tariffe sono indicate nell'allegato "A" al presente regolamento.
3. La misura della tariffa delle occupazioni temporanee non può in ogni caso ed indipendentemente da qualsivoglia riduzione, essere inferiore a € 0,08 al metro quadrato o lineare giornaliero.
4. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con delibera da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 16 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in due categorie, come stabilito nell'allegato "B" al presente regolamento.
2. Alla prima categoria si applica la tariffa di base.
3. Alla seconda categoria si applica la tariffa di base ridotta del 25% per le occupazioni temporanee e del 10% per le occupazioni permanenti

Art. 17 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Il costo dell'occupazione verrà calcolato dal giorno di effettiva occupazione;
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno od a ore effettive di occupazione. Per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio su aree pubbliche e su aree private, produttori agricoli e pubblici esercizi il canone è commisurato a fasce orarie:
 - 1^ fascia oraria, dalle ore 7,30 alle ore 14,30: 35% tariffa giornaliera;
 - 2^ fascia oraria, dalle ore 14,30 in poi: 50% tariffa giornaliera.

Art. 18 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. In caso di più occupazioni, anche aventi medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi ed aree già occupati, è assoggettata al canone solo la parte della superficie eventualmente sporgente gli spazi od aree medesime.

Art. 19 – Passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili sono esclusi dall'applicazione del canone. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito segnale per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della strada, è dovuto un canone annuo in misura fissa indipendentemente dall'ampiezza dell'accesso medesimo e tenuto conto della classificazione delle strade. Il divieto di utilizzo di dette aree da parte della collettività non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
2. L'attuazione del presente articolo è demandata allo specifico regolamento.

Art. 20 – Autovetture adibite a trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Qualora l'area sia concessa a cooperative, costituite ed organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, il canone è dovuto da dette cooperative a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

Art. 21 – Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti a rete

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il

canone è determinato forfettariamente nella misura di € 0,77 per utenza e non può in nessun caso essere inferiore a € 516,46 annue.

2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, è dovuto complessivamente un canone annuo nella misura di € 516,46.
4. La misura unitaria della tariffa di cui al comma 1 è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il canone annuo di cui ai commi precedenti è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 22 – Distributori di carburanti

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo. Se invece il distributore è posto su area privata, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

Art. 23 – Occupazioni con cantieri stradali

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con cantieri stradali, nonché le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo per la manutenzione e la posa di cavi e condutture, il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza in metri lineari e la tariffa giornaliera è determinata per scaglioni: fino a 100 metri lineari, per la parte eccedente i 100 metri lineari e per la parte eccedente i 500 metri lineari. L'ammontare del canone giornaliero non può essere inferiore a € 5,16. Per le attività che danno luogo a sviluppo progressivo è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.
2. Alle predette occupazioni non si applica la riduzione prevista all'art. 26, comma 1.

Art. 24 – Esclusioni

1. Sono esclusi dal canone:
 - a) Le occupazioni da parte del Comune di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune medesimo. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può declassificare le aree già appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile qualora esse non abbiano neppure indirettamente finalità pubbliche. Dette aree all'occorrenza potranno essere affidate ad uso esclusivo a soggetti interessati sulla base di apposite convenzioni che ne prevedano la destinazione e la manutenzione a carico dell'utente.
 - b) Le occupazioni sovrastanti pertinenti od abitazioni private effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
 - c) Le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto b), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande bow-windows e simili;
 - d) Gli accessi, carrabili o pedonali, fatto salvo quanto previsto all'art. 19;

Art. 25 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione del canone:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province e Comuni;
 - b) Le occupazioni effettuate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) cui all'art. 10, del D. Lgs, 4 dicembre 1997, n. 460;
 - c) Le occupazioni temporanee effettuate da associazioni no-profit aventi sede nel territorio comunale;

- d) Le occupazioni realizzate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute e in occasione delle feste organizzate dal Comitato Giostra del Saracino e dalle contrade;
 - f) Le occupazioni con fioriere e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione, negozi od altro, che non costituiscono ornamento e delimitazione di aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale od altra attività;
 - g) Le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsivoglia forma;
 - h) Le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati del Comune;
 - i) Le occupazioni di sottosuolo pubblico effettuate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - j) Le occupazioni realizzate in aree cimiteriali;
 - k) Le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
 - l) Gli accessi carrabili cui all'art. 19 destinati a soggetti portatori di handicap;
 - m) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quattro ore e le occupazioni determinate per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - n) Le occupazioni del soprassuolo con insegne pubblicitarie la cui proiezione non sia superiore a mq. 1;
 - o) Le occupazioni del soprassuolo con tende poste a copertura o protezione di ingressi e vetrine di esercizi commerciali, pubblici ed attività economiche in genere;
 - p) Commercio itinerante.
2. Se il titolare dell'atto di concessione si obbliga, con apposita convenzione, ad apportare delle migliorie permanenti ai beni oggetto di concessione, avrà esentato l'ammontare del canone dovuto pari al costo delle opere realizzate, quantificato con perizia da parte dell'ufficio tecnico. Indipendentemente dal costo dell'opera realizzata l'esenzione opererà per la durata massima di anni nove. Nel caso in cui il concessionario non esegue le opere previste in convenzione, pur avendo usufruito dell'esenzione di cui alla presente lettera, si applicano al canone dovuto e non versato le maggiorazioni di cui all'art. 6 e le sanzioni di cui all'art. 32, previste per le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione.

Art. 26 – Riduzioni del computo delle superfici

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata, ai fini tariffari, in ragione del 10%.
2. Ai fini tariffari, la superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché la superficie occupata per finalità politiche, culturali, sportive e ricreative, è calcolata nella misura:
 - del 50 % per superfici sino a 100 mq.;
 - del 25% per superfici da 101 a 1.000 mq.;
 - del 10% per superfici oltre i 1.000 mq.

Art. 27 – Riduzioni tariffarie

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%.
2. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a tre mesi la tariffa è ulteriormente ridotta del 40%.

3. Per le occupazioni temporanee realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%
4. Per le occupazioni temporanee realizzate da esercenti il commercio su aree private e da pubblici esercizi è ridotta del 50%.
5. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe sono ridotte del 20% per una durata maggiore di 15 giorni, del 50% superiore ad un mese.
6. Le occupazioni effettuate dagli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo stato nonché le occupazioni realizzate per l'esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto dallo Stato, Regione Provincie e Comuni sono calcolate nella misura del 20 % della tariffa giornaliera di cui all'allegato A, parte seconda; qualora i lavori vengano interrotti per un periodo superiore a trenta giorni, e le occupazioni di suolo pubblico permangano, la tariffa verrà calcolata nella misura del 50% della tariffa giornaliera di cui all'allegato A parte seconda, dal trentunesimo giorno fino alla ripresa dei lavori.

Art. 28 – Aumenti tariffari in occasione di fiere e festeggiamenti

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le occupazioni aventi finalità politiche, culturali, sportive e ricreative, la tariffa applicata è quella prevista dalla prima categoria del settore. (Allegato A parte 2°, Art. 4).

Art. 29 – Versamento del Canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone relativo alla prima annualità deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.
4. Nel caso di concessioni temporanee ricorrenti, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
5. Per le occupazioni decennali di suolo pubblico, rilasciate per le fiere tradizionali che si svolgono nel Comune, il pagamento dell'occupazione deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
6. Per le occupazioni decennali di suolo pubblico, rilasciate per il mercato settimanale del venerdì, il pagamento dell'occupazione deve avvenire in due rate, in misura del 50%, entro il 31 marzo ed entro il 30 giugno di ogni anno; se tali date cadono in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente del Comune intestato all'ufficio di Polizia Municipale, con arrotondamento al centesimo inferiore se il decimale non è superiore a 4, per eccesso se è superiore.
8. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Per importi superiori a € 775,00 il pagamento del canone può essere effettuato in quattro rate trimestrali anticipate.

Art. 30 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento può avvenire mediante il sistema delle ingiunzioni di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639 ovvero secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva secondo il sistema delle ingiunzioni vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto di Giunta municipale e sono recuperate con il procedimento cui al precedente comma.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o di materiali in caso di occupazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto di concessione.
4. Il credito derivante dalla applicazione del canone è assistito, in applicazione dell'art. 2752 del C. C., da privilegio generale sui mobili del debitore.

Art. 31 – Rimborsi

1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del concessionario, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Non si procede in nessun caso al rimborso delle somme inferiori o uguali a € 10,00.

Art. 32 – Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 200 per cento dell'indennità dovuta al Comune (art. 6, comma 2).
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al 150 per cento dell'indennità dovuta al Comune (art. 6, comma 2).
3. Per le occupazioni attuate non rispettando delle prescrizioni o altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 100 per cento dell'indennità dovuta al Comune (art. 6, comma 2).
4. All'accertamento dell'abuso provvedono, con apposito verbale, organi della Polizia Municipale. Il funzionario responsabile cui all'art. 34 provvede all'irrogazione della sanzione.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento dell'indennità, e salvo il diritto di recesso.
6. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/4/1992, n. 285.

Art. 33 – Affidamento in concessione del servizio

1. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

Art. 34 – Funzionario responsabile

1. Per la gestione del canone il comune nomina il funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale:
 - a) Sottoscrive le concessioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi;
 - b) Individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;
 - c) Determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini per il pagamento;
 - d) Verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora;
 - e) Dispone i rimborsi;
 - f) Gestisce il contenzioso;
 - g) Irroga le sanzioni.
2. Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni cui al precedente comma spettano al concessionario.

Art. 35 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034/71.
2. Le competenze riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di competenza del giudice ordinario.
3. In caso di applicazione delle sanzioni previste dal vigente regolamento o dalla legge, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Titolo V

Disposizioni Finali

Art. 36 – Abrogazioni

1. Il presente Regolamento Comunale abroga il regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Sono, altresì, abrogate tutte le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento.

Art. 37 – Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 31/12/2001 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita dal presente regolamento.
2. Le concessioni e le autorizzazioni cui al comma precedente, a carattere permanente, per le quali non è stato stabilito un termine di scadenza ovvero sono state rilasciate per un periodo non superiore a cinque anni, decadono al compimento del quinto anno dalla data di rilascio dei provvedimenti medesimi.

Art. 38 – Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la materia e in particolare per le occupazioni realizzate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche al D. Lgs 31 Marzo 1998, n. 114.

Art. 39 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 2002.